

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice Tutelare,
letti gli atti del procedimento n. 3273/12 e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 20-11-2012 così provvede:

vista l'istanza presentata dall'avv. C. M. volta ad ottenere dal giudice tutelare la liquidazione del compenso per l'opera prestata in qualità di curatore speciale della minore B. A., incarico conferitole ex art. 320 c.c. affinché essa, nell'ambito degli accordi di separazione personale intervenuti fra i genitori della predetta minore, accettasse in nome e per conto di quest'ultima la donazione della quota di un quarto della casa coniugale di cui era titolare la madre E. A.;

osservato che E. A. si è costituita in giudizio deducendo l'inammissibilità del ricorso atteso che la domanda avrebbe dovuto essere presentata nelle forme del giudizio ordinario di cognizione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa sia perché per l'attività del curatore speciale non sarebbe previsto alcun compenso sia perché il marito B. P., con l'accordo di separazione, si era impegnato a sostenere tutte le spese relative al predetto trasferimento tra le quali avrebbe dovuto annoverarsi anche quella conseguente alla nomina di un curatore speciale; rilevato che B. P., parimenti costituitosi, ha contestato di dover pagare il compenso sia perché, in sede di separazione, si era assunto l'obbligo di pagare unicamente "le spese notarili relative al suddetto trasferimento di proprietà" e non altre, sia perché il ricorso per la nomina di curatore speciale era stato proposto dalla moglie sia infine perché l'ufficio di curatore speciale sarebbe gratuito;

considerato che, se pure deve convenirsi che il curatore speciale nominato ex art. 320 c.c. non sia un ausiliario del magistrato (v. art. 3 d.p.r. 115/2002), la sua posizione appare equiparabile a quella del tutore essendo egli chiamato a porre in essere atti che, in difetto di un conflitto di interessi, dovrebbe realizzare il secondo; ritenuto pertanto che il ricorso è ammissibile e che può trovare applicazione analogica la disposizione di cui all'art. 379 c.c. che, se pure stabilisce la gratuità dell'ufficio, prevede tuttavia che il giudice tutelare possa assegnare al tutore una equa indennità;

considerato che, in relazione all'attività espletata dall'av. M. nella predetta qualità (esame del contratto di mutuo acceso a suo tempo dai genitori per l'acquisto dell'immobile, del piano di ammortamento e del rogito notarile, verifica presso la banca mutuataria del residuo da corrispondere, consultazioni con il notaio -di Viadana- incaricato della stipula dell'atto di donazione ed assistenza al rogito), può essere liquidato un equo compenso che, tenuto anche conto delle trasferte effettuate e delle spese sostenute, viene determinato in complessivi € 650,00 oltre oneri fiscali come per legge; ritenuto che tale importo debba fare carico ad E. A. in quanto soggetto che provvede a promuovere il ricorso per la nomina del curatore speciale ed in tal modo avendo posto in essere un atto necessario a dare attuazione all'obbligazione di trasferimento dalla stessa assunta con gli accordi di separazione mentre rimane estranea al presente procedimento camerale ogni questione relativa alla ripartizione di tale onere nei rapporti fra E. A. ed il coniuge B.; considerato che la parziale reciproca soccombenza, la particolarità della vicenda e la qualità dei soggetti coinvolti giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.t.m.

liquida in favore dell'avv. C. M. la complessiva somma di € 650,00 oltre oneri fiscali come per legge che viene posta a carico di E. A.; compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, il 22 novembre 2012.

Il Giudice Tutelare

Dott. Mauro Bernardi

*